



Direzione 2 - Servizi di Pianificazione del Territorio e di Controllo degli interventi di uso e trasformazione del Territorio

Servizio Tutela Ambientale e Territoriale

Ordinanza n. 117

Dalmine, 08/04/2025

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025

Decisione Il Dirigente della Direzione 2¹, ordina, **dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 31 ottobre 2025:**

A) a tutti i cittadini, agli amministratori condominiali, ai gestori di asili nido e scuole pubbliche e private, ai gestori delle case di cura, ai gestori delle aree di centri commerciali e ad ogni altro soggetto gestore, responsabile o che ne abbia l'effettiva disponibilità di aree dotate di sistemi di raccolta delle acque piovane, di:

1. non abbandonare negli spazi aperti oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana e di evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree (giardini, cortili, terrazzi, balconi, lastrici solari, ecc.) e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
3. coprire i contenitori inamovibili di raccolta acque con retine antinsetto a maglia stretta o con coperchi a tenuta o, diversamente, di svuotarli giornalmente con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
4. tenere puliti i cortili, i giardini, le aree incolte e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque

¹ Decreto Sindacale n. 3 del 1° marzo 2024.

meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI² (fino a ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l'uso di prodotti equipollenti che richiedano una frequenza diversa di utilizzo) i tombini, le griglie di scarico ed i pozzetti di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.);

B) ai visitatori dei cimiteri, di:

1. riempire i vasi portafiori all'interno dei cimiteri, solo qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, con sabbia umida al posto dell'acqua;
2. se collocati all'aperto, riempire di sabbia i vasi contenenti fiori finti;

C) ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

D) a tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua o coprirli con retine antinsetto a maglia stretta;

E) ai proprietari e responsabili o ai soggetti che ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione – demolizione auto e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, fino al 31 ottobre periodici trattamenti con prodotti larvicidi¹ dei potenziali focolai larvali da eseguirsi ogni 10 – 20

² Il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico / ecologico.

giorni;

3. provvedere in solo caso di presenza di infestazione, all'effettuazione di interventi con prodotti adulticidi (fino a ottobre con cadenza ogni 20-30 giorni). **Tali interventi dovranno essere eseguiti in orari congrui (dalle ore 21.30 alle ore 8.00), avvisando con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, al fine di permettere l'adozione di tutte le misure preventive del caso;**

F) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili fissati e ben tesi in modo tale da evitare raccolte d'acqua sugli stessi. A tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
2. ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento e/o di rigenerazione e/o di commercializzazione tempi brevi di prelievo;
3. provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad effettuare fino al 31 ottobre periodici trattamenti con prodotti larvicidi dei potenziali focolai larvali da eseguirsi ogni 10 – 20 giorni;
4. provvedere in solo caso di presenza di infestazione, all'effettuazione di interventi con prodotti adulticidi (fino a ottobre con cadenza ogni 20-30 giorni). **Tali interventi dovranno essere eseguiti in orari congrui (dalle ore 21.30 alle ore 8.00), avvisando con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, al fine di permettere l'adozione di tutte le misure preventive del caso;**

G) ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi dovranno essere dotati di copertura ermetica oppure dovranno essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

Il Dirigente della Direzione 2 dispone, altresì, che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune ingiungerà, se del caso anche con separate ordinanze contingibili e urgenti, l'effettuazione di trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree private da parte dei relativi proprietari specificatamente individuati. In caso di inottemperanza il Comune potrà provvedere d'ufficio con addebito delle spese nei confronti dei soggetti inadempienti.

Il Dirigente della Direzione 2, avverte, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il presente atto è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica specifica o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica specifica o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Copia della presente ordinanza verrà inviata:

- all'ufficio Polizia Locale del Comune di Dalmine presso la sede comunale, per la vigilanza ed il controllo del presente atto;
- all'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Via Gallicciolli n. 4, 24121 Bergamo (BG), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.ats-bg.it, per quanto di propria competenza.

Motivazione La decisione è motivata:

- dalla necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;
- dal fatto che, all'atto delle attuali conoscenze, esistono rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle segnalazioni di infezioni da virus Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile nella costiera adriatica e province limitrofe, veicolate dalla zanzara tigre;
- dal riscontro che anche in Lombardia nel corso del 2024 sono stati confermati diversi casi autoctoni di malattia da arbovirus, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire la diffusione di malattie;
- dal fatto che l'intervento principale di prevenzione di questa malattia è la

massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che, pertanto, è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre agendo, principalmente, con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi sia in aree pubbliche, ad opera del Comune, sia in aree private, ad opera dei relativi proprietari/gestori, particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno (ad esempio: cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua, ecc.);

- dagli esiti del sistema di monitoraggio provinciale effettuato dalla ATS di Bergamo per gli anni 2007 – 2024 circa l'infestazione da zanzara tigre che hanno mostrato una forte presenza di questo insetto;
- dalle specifiche caratteristiche biologiche della zanzara tigre che, per la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;
- dall'invito ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti, da parte del Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e da parte della Regione Lombardia con varie note a partire dal 28 gennaio 2009, prot. H1.2009.0003213, fino al 5 marzo 2025, prot. I0021259;
- dalla nota dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo – Direzione Generale del 25 marzo 2025, prot. n. U0028324, protocollo comunale n. 12713 del 26 marzo 2025, che invita ad assumere idonei provvedimenti per il contenimento dell'infestazione da zanzara tigre;
- dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;
- dalla necessità che vi sia piena collaborazione dei cittadini e dei privati per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili, in quanto i siti a rischio di infestazione nelle aree pubbliche sono solo il 10-20% del totale del territorio del singolo Comune, mentre nelle aree private sono il rimanente 80-90%.

Altre prescrizioni Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione delle normative statali e regionali in essere anche in materia d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente³.

³ art. 344 del Testo Unico Leggi Sanitarie - R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107, Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993, Regolamento Locale di Igiene, Note di Regione Lombardia a partire dal 28 gennaio 2009, prot. H1.2009.0003213, fino al 5 marzo 2025, prot. I0021259.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino a € 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

È incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Dalmine.

La vigilanza verrà esercitata tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuto intervento rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sul sito comunale www.comune.dalmine.bg.it ed affissione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Il Dirigente

Fadini Claudio

*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*